



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

PROVINCIA DI TERAMO



AREA TECNICA – Servizio Urbanistica

Prot. **2826/2023**
P.E. 38/2023

Civitella del Tronto, lì **31.10.2023**

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42)

N. 01

LAVORI DI: Rinnovo Autorizzazione Paesaggistica n. 05 del 23.11.2018 per attività estrattiva sita in località Piano d'Ischia, autorizzata con DI3/82 del 12.09.2003 e Determinazione di proroga della G.R. Abruzzo n. DPC025/193 del 24.07.2020.

DITTA: S.A.M.I.C.A. S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Vista la Legge Regionale n. 2 del 13.01.2003 che reca norme di sub-delega in materia di beni paesaggistici ed ambientali;

Vista la richiesta presentata in data 17.03.2023 prot. n. 0002826, per ottenere l'Autorizzazione Paesaggistica relativamente al progetto per i lavori di "Rinnovo Autorizzazione Paesaggistica n. 05 del 23.11.2018 per attività estrattiva sita in località Piano d'Ischia, autorizzata con DI3/82 del 12.09.2003 e Determinazione di proroga della G.R. Abruzzo n. DPC025/193 del 24.07.2020";

Accertato che le opere richieste rientrano fra quelle le cui funzioni amministrative per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica sono state attribuite a questo Ente ai sensi dell'art. 1 comma 2 della succitata L.R. 02/2003;

Viste le carte tematiche di base e il Piano Paesistico specifico approvato, in data 21.03.1990 dal C.R. con atto 141/21;

Visto il Piano Regolatore Generale vigente;

Considerato che l'area interessata dai lavori di "Rinnovo Autorizzazione Paesaggistica n. 05 del 23.11.2018 per attività estrattiva sita in località Piano d'Ischia, autorizzata con DI3/82 del



AREA TECNICA
responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

Viale Sandro Pertini n.6
64010 CIVITELLA DEL TRONTO
(sede provvisoria)
Tel.0861.918321
C.F. e P.I. 00467160677

www.comune.civitelladeltronto.it

12.09.2003 e Determinazione di proroga della G.R. Abruzzo n. DPC025/193 del 24.07.2020", rispetto al Piano Regolatore Generale, si trova in Zona Agricola Normale;

Rilevato che l'intervento è assoggettato al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, art.142 comma 1 lettera c) e art. 136, al vincolo Archeologico – sito n. 6 allegato E (versante S-E di Montesanto – Lungofiume Salinello) nonché alle norme dettate dal P.R.G.;

Ritenuto che l'intervento non è in contrasto con il Piano Regolatore Generale trattandosi di opere di coltivazione di cava mediante opere di escavazione e successivo ripristino dell'area;

Visto il parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo di cui alla nota del 16.10.2023 prot. 15163-P, acquisito agli atti dell'ente in data 17.10.2023 prot. 0010525, allegata in copia alla presente, espresso nei seguenti termini:

✓ **parere favorevole a condizione;**

A NORMA DI LEGGE SI AUTORIZZA

il progetto edilizio presentato dalla ditta S.A.M.I.C.A. S.r.l., con sede a Martinsicuro (TE) in via della Bonifica n. 5, P.IVA 00408940674, per la realizzazione delle opere indicate in premessa e meglio specificate negli elaborati progettuali allegati alla presente **nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo nella nota del 16.10.2023 prot. 15163-P, allegata in copia alla presente.**

La presente autorizzazione:

- 1) ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137", viene trasmessa:
 - a) alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo;
 - b) alla Regione Abruzzo – Ufficio Attività Estrattive;
 - c) alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente – Ufficio Valutazioni Ambientali;
- 2) è affissa all'albo pretorio comunale per il periodo di 15 gg. consecutivi;
- 3)** ai sensi dell'art. 146 comma 4 **ha durata quinquennale** dalla data di rilascio, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971 ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fabrizio Verticelli)

Modello

Documento trasmesso tramite PEC ai sensi dell'art. 47 del DLgs 82 del 7 marzo 2005

*Ministero della cultura*DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO*L. Aquila**At*Comune di Civitella del tronto (TE)
tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it*Resp. Prot.* 12712 *del* 04/09/2023*Class.* 34.43.04/426/2023*Ref. B.* 8881 *del* 01/09/2023*Allegato* -*E. pc*Regione Abruzzo
Ufficio Attività Estrattive
dpc025@pec.regione.abruzzo.it*Oggetto:*

Civitella del Tronto (TE)

Località: Piano d'Ischia

Richiesta di Rinnovo Autorizzazione Paesaggistica per attività estrattiva sita in località Piano d'Ischia -

Richiesta di parere paesaggistico ai sensi del comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Rif. catastali: Foglio 34 part.lla 58, 59, 60, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102, 103

Ditta/Richiedente: S.A.M.I.C.A srl

Parere favorevole a condizione ai sensi dell'art. 146 c. 5 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. [12712/2023]

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato "Codice";

Visto il D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uffici di diretta collaborazione del Ministro ed Organismo indipendente valutazione performance" e il D.P.C.M. n. 123 del 24.06.2021 recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Vista l'istituzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo a far data dal 01.09.2021;

Richiamato il protocollo di intesa del 25.01.2010 sottoscritto da questa Amministrazione e dalla competente Direzione della Regione Abruzzo in merito all'applicazione delle procedure di cui all'art. 146 del Codice;

Preso atto della nota prot. 8881 del 01.09.2023, con la quale Codesto Comune ha trasmesso il progetto di cui all'oggetto, pervenuta in pari data ed acquisita al prot. 12712 del 04.09.2023 da questa Soprintendenza;

Esaminati gli elaborati progettuali pervenuti;

Verificato che l'intervento riguarda le particelle n. 60,79, 94, 95, 97, 98, 99,100, 101 e 102 del Foglio n. 34 comprese in area di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del Codice, per effetto del D.M. 21.06.1985 avente ad oggetto la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio in cui scorre il fiume Salinello"; in area di tutela paesaggistica ai sensi dell'art.142 c.1, lett. c) del Codice; ricade inoltre in area "B1" - Trasformabilità mirata del PRP;

Verificato che l'intervento ricade inoltre in area perimetrata nel piano regolatore comunale come di interesse archeologico - Sito n.7 allegato F (Colle S. Nicola - L'Assunta); tuttavia, si rileva che dovrebbe trattarsi del sito n. 6 di cui all'allegato E "versante S-E di Montesanto-lungofiume Salinello", riconducibile a una frequentazione umana estesa su un ampio arco cronologico, dall'età protostorica a quella altomedievale;

Preso atto che l'area archeologica sopra richiamata è stata inserita nel piano regolatore nel 1988 e che già gli atti della allora Soprintendenza Archeologica e poi in bibliografia è indicato che l'area è stata oggetto di cava prima di tale data

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO
Monastero Agostiniano di Sant'Amico - Via San Basilio, 2/a (67100) L'AQUILA - centralino 0862-21701 - segreteria 0862-21730
PEC: sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-aq-te@cultura.gov.it

determinando la distruzione del deposito archeologico, che si trovava a una quota superiore e quindi asportato durante le operazioni di cava condotte qui dal 1974;

Vista l'istruttoria dell'Amministrazione Comunale e la proposta di provvedimento, rese ai sensi dell'art. 146, c.7, del Codice;

Considerato che l'area di cava in oggetto ricade in prossimità del fiume Salinello nella parte finale della zona denominata Piano d'Ischia, in un contesto paesaggistico collinare; nell'intorno il territorio è prevalentemente agricolo e confina con un'altra area di cava di inerti in parte già ripristinata;

Preso atto che le opere previste in progetto riguardano la proroga dell'attività di cava per lavori di scavo e di ripristino dell'area di cava, non completati nei termini concessi, già autorizzati dal Comune di Civitella del Tronto con autorizzazione paesaggistica n. 05/2018, prot. n. 2010/18. La proroga dell'autorizzazione è finalizzata al ripristino ambientale dell'area ai fini dell'uso in ambito agricolo, uso prato-pascolo o seminativo, in raccordo con i terreni circostanti. Le opere proposte si riferiscono al riempimento dello scavo con terreno adiacente la cava e terreno da cava di prestito ubicata sul fg. 35 part.lle 12, 13, 435, 441. Il volume di sterro previsto è di 65.000 mc e di 21.000 mc di terreno vegetale e cappellaccio da cava di prestito, in modo da avere una conformazione piana del terreno, come da progetto approvato con Determinazione n. DI/3/82 del 12/09/2003 e successive proroghe;

Richiamato il parere endoprocedimentale paesaggistico 'a condizione' prot. n. 7906 del 28.05.2018 dell'allora Soprintendenza Abap per l'Abruzzo, in cui si riteneva l'intervento proposto in linea di massima compatibile con i valori paesaggistici: *"le opere previste nel progettato intervento di cui si tratta sono compatibili dal punto di vista paesaggistico, in quanto la prosecuzione della coltivazione della cava di inerti di che trattasi, in località Piano d'Ischia, essendo limitata nel tempo, con le dovute opere di ripristino paesaggistico e ambientale, non altera in modo permanente gli aspetti peculiari del paesaggio agrario e fluviale, oggetto della tutela"*;

Considerato altresì, che a oggi il piano di campagna risulta ribassato di oltre 40 metri rispetto alla situazione di fatto presente all'epoca della definizione del vincolo stesso e che quindi l'area notevolmente trasformata dall'attività di cava svolta negli ultimi decenni, deve essere integralmente ripristinata al fine di essere definitivamente restituita al contesto paesaggistico di riferimento, oggetto della tutela;

Considerato che le opere proposte si riferiscono appunto al ripristino delle condizioni ambientali che tuttavia deve essere inteso anche al ripristino delle condizioni paesaggistiche *ante operam*, in forza dei provvedimenti di tutela sopra richiamati;

questa Soprintendenza, per quanto su detto, ritiene l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici, pertanto esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole vincolante ai sensi dell'art. 146 del Codice a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

Aspetti archeologici

1. si ricorda che *"in caso di rinvenimenti archeologici nel corso dei lavori la ditta interessata, la direzione lavori e l'impresa appaltatrice, sono tenuti al rigoroso rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., che stabilisce l'obbligo di immediata denuncia nel termine di ventiquattro ore alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, anche per il tramite del Sindaco o dell'Autorità di Pubblica Sicurezza del rinvenimento, lasciandolo nelle condizioni e nel luogo di rinvenimento"*;

Aspetti paesaggistici

2. puntuale applicazione di tutti gli interventi di mitigazione degli impatti visivi ed ambientali previsti nel progetto di cava, ed in particolare: il riutilizzo del terreno vegetale accantonato (cappellaccio), dell'eventuale surplus del terreno di copertura e degli sterili di coltivazione per il ripristino ambientale e paesaggistico; salvaguardia delle falde idriche con adeguato franco superiore. In alcun modo l'attività di ripristino dovrà costituire presupposto per l'esecuzione di tagli della vegetazione arbustiva e arborea preesistente (compresa quella presente nella cava di prestito e visibile nella documentazione allegata all'istanza), ed in particolare quella ripariale strettamente contermina alle aree interessate dai descritti lavori di ripristino;
3. siano ridotti allo stretto indispensabile gli ampliamenti dei tracciati viari che già garantiscono la percorribilità dei mezzi, restando inteso che risulta vietato qualsiasi ulteriore taglio della vegetazione esistente;
4. il ripristino paesaggistico dovrà tendere a recuperare i naturali dislivelli esistenti nello stato *ante operam* al fine di favorire la graduale copertura vegetativa, arborea e arbustiva, tipica delle aree ripariali;
5. al termine dei lavori sia ripristinato anche lo stato dei luoghi alterato dalle piste di accesso dei mezzi, con apporto di terreno vegetale;
6. sono esclusi dall'autorizzazione le aree e/o interventi che in qualsiasi elaborato tecnico, anche per errore materiale,



risultino dichiarati o di fatto, esterni alle aree in disponibilità della ditta titolare dell'autorizzazione.

Il presente parere endoprocedimentale obbligatorio e vincolante viene trasmesso a codesta Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e non costituisce pertanto titolo autorizzatorio all'esecuzione delle opere.

Questa Soprintendenza, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 146, c. 11, del Codice, rimane in attesa di ricevere l'autorizzazione paesaggistica rilasciata da codesta Amministrazione, che dovrà recepire le prescrizioni sopra espresse.

Sarà cura di codesto Ente responsabile del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica verificare il recepimento delle suddette prescrizioni.

I FUNZIONARI COMPETENTI

DOTT. GILDA ASSENTI

gilda.assenti@cultura.gov.it

ARCH. CARLA PANCALDI

carla.pancaldi@cultura.gov.it

II. SOPRINTENDENTE

ARCH. CRISTINA COLLETTINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Civitella del Tronto Prot. N.0010525 del 17-10-2023 arrivo



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO
Monastero Agostiniano di Sant'Amico - Via San Basilio, 2/a (67100) L'AQUILA - centralino 0862-21701 - segreteria 0862-21730
PEC: sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-aq-te@cultura.gov.it

